AIAF
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

n. III, anno 2022
settembre 2022
19,00 €

giuridica.net

MASSIMARIO DI DIRITTO DI FAMIGLIA

VOL. III

LA GIURISPRUDENZA VENETA DI MERITO

ANNO 2021

MASSIMARIO DI DIRITTO DI

FAMIGLIA

VOL. III

LA GIURISPRUDENZA VENETA DI MERITO

ANNO 2021

AIAF
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

giuridica.net

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2022 Giuridica.net s.r.l.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

I testi delle sentenze presenti sono consultabili su www.iltuoforo.net.

AIAF - Veneto

contatti
Lungadige Sammicheli, 3
37129 Verona
telefono 045-8002815

distribuzione
Invio tramite newsletter
Vendita tramite e-commerce

comitato scientifico AIAF - veneto
Sabrina De Santi
Francesca Borin
Antonia Caldart
Valentina Mazzucco
Barbara Berto
Enrica Zenato
Laura Oboe
Federico Montagna
Marcella Tabacchi
Valentina Bertocco
Lorella Marrone
Lara Sereno
Chiara Castellani
Emanuela Carcereri
Anna Pase

Ha collaborato alla redazione del Massimario:
Roberta Bettiolo

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

editrice
Giuridica.net s.r.l.
Via Santa Teresa, 47
37135 Verona

indirizzo internet
www.giuridica.net
www.iltuoforo.net

direttore responsabile
Gelsomina Festa

redazione
Emanuele Secco

realizzazione grafica
Emanuele Secco

Seguici anche su

Tutto il mondo del diritto a portata di click!

Sommario

Fare click sulla voce di interesse per consultare massima e sentenza.

Indice analitico XV

Editoriale 1

SEPARAZIONE DEI CONIUGI
ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Pres. Rel. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 230, 13.08.2020	**7**
Pres. Rel. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 431, 25.02.2021	**12**
Pres. Laurenzi, Rel. Stefani	Corte d'Appello di Venezia, ordinanza del 17.06.2019	**16**
Pres. Rel. Ghermandi	Tribunale di Verona, sentenza n. 898, 27.04.2021	**20**
Pres. Ronzani, Rel. Civiero	Tribunale di Treviso, sentenza n. 1124, 22.06.2021	**29**

SEPARAZIONE DEI CONIUGI
ADDEBITO

Pres. Est. Bordon	Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 2718, 16.10.2020	**37**
Pres. Rel. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 342, 28.02.2020	**42**
Pres. Rel. Di Francesco	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 75, 05.02.2021	**55**
Pres. Rel. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 98, 12.04.2021	**58**
Pres. Ghermandi, Rel. Nappi Quintiliano	Tribunale di Verona, sentenza n. 967, 06.05.2021	**62**
Pres. Ghermandi, Rel. Manfroni	Tribunale di Verona, sentenza n. 2238, 18.11.2021	**68**
Pres. Caparelli, Rel. Caparello	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1667, 01.09.2021	**72**

SEPARAZIONE DEI CONIUGI
QUESTIONI PATRIMONIALI

Pres. Rel. Santoro	Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 335, 15.02.2021	**85**
Giud. Calasso	Tribunale di Venezia, sentenza n. 202, 02.02.2021	**99**
Giudice Unico Caparello	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 83, 18.01.2021	**102**
Giudice Unico De Giovanni	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1676, 06.09.2021	**107**
Giudice Unico Colbacchini	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 810, 19.04.2021	**114**

SEPARAZIONE DEI CONIUGI
RISARCIMENTO DEL DANNO ENDO-FAMILIARE

Pres. Caparelli, Rel. Pesenti	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1400, 20.06.2019	**121**
Giudice Unico Picardi	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1165, 03.06.2021	**129**
Pres. Ghermandi, Rel. Abbate	Tribunale di Verona, sentenza n. 1457, 05.07.2021	**136**

SEPARAZIONE DEI CONIUGI
RICONCILIAZIONE TRA I CONIUGI

Pres. Rel. Abiuso	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 603, 03.08.2021	**143**

DIVORZIO
NATURA DELL'ASSEGNO DIVORZILE

Pres. Rel. Abiuso	Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 3438, 30.12.2020	**149**
Pres. Rel. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 230, 13.08.2020	**156**
Pres. D'Amico, Rel. Nappi Quintiliano	Tribunale di Verona, sentenza n. 94, 20.01.2021	**161**
Pres. Ronzani, Rel. Civiero	Tribunale di Treviso, sentenza n. 868, 25.06.2020	**165**

Pres. Rel. Ronzani	Tribunale di Treviso, sentenza n. 822, 17.06.2020	**171**
Pres. Rel. Manfroni	Tribunale di Verona, sentenza n. 1813, 11.11.2020	**176**
Pres. Ceccon, Rel. Civiero	Tribunale di Treviso, sentenza n. 237, 09.02.2021	**179**
Pres. Franzoso, Rel. Morandin	Tribunale di Venezia, sentenza n. 194, 02.02.2021	**188**
Pres. Rel. Nappi Quintiliano	Tribunale di Verona, sentenza n. 724, 08.04.2021	**192**
Pres. Ghermandi, Rel. Fiorani	Tribunale di Verona, sentenza n. 893, 24.04.2021	**197**
Pres. Ceccon, Rel. Civiero	Tribunale di Treviso, sentenza n. 725, 22.04.2021	**203**
Pres. Ghermandi, Rel. Marzocca	Tribunale di Verona, sentenza n. 1453, 05.07.2021	**209**

DIVORZIO
PERDITA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO

Pres. Rel. Di Francesco	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 867, 29.12.2020	**219**
Pres. Ghermandi, Rel. Fiorani	Tribunale di Verona, sentenza n. 1385, 26.06.2021	**225**
Pres. Rel. Velo	Tribunale di Belluno, decreto del 20.05.2021	**231**

DIVORZIO
UNA TANTUM

Pres. Caparelli, Rel. Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1925, 20.10.2021	**235**

DIVORZIO
ADS E DIVORZIO

Pres. Rel. Velo	Tribunale di Belluno, sentenza n. 13, 30.01.2020	**241**

DIVORZIO
NULLITÀ DEI PATTI IN VISTA DEL DIVORZIO

Pres. Rel. Di Francesco — Tribunale di Rovigo, sentenza n. 866, 29.12.2020 — **247**

DIVORZIO
MORTE DI UNO DEI CONIUGI

Pres. Caparelli, Rel. Sollazzo — Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1128, 03.06.2021 — **253**

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
AFFIDAMENTO CONDIVISO

Pres. Caparelli, Rel. Sollazzo — Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1927, 16.11.2020 — **257**

Pres. Ghermandi, Rel. Fiorani — Tribunale di Verona, sentenza n. 2082, 27.10.2021 — **269**

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

Pres. Rel. Caparelli — Tribunale di Vicenza, sentenza n. 2360, 31.12.2020 — **281**

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
AFFIDAMENTO SUPER-ESCLUSIVO

Pres. Rel. Di Francesco — Tribunale di Rovigo, sentenza n. 392, 27.05.2021 — **287**

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

Pres. Valeggia, Rel. Maurizio — Tribunale per i Minorenni di Venezia, decreto del 06.03.2020 — **295**

Pres. D'Amico, Rel. Abbate Tribunale di Verona, sentenza n. 305, 11.02.2021 **299**

Pres. Ghermandi, Rel. Fiorani Tribunale di Verona, sentenza n. 893, 13.04.2021 **305**

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE

Pres. Cabianca Tribunale di Venezia, decreto del 15.09.2020 **313**

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Pres. Rel. Caparelli Tribunale di Vicenza, sentenza n. 2206, 14.12.2020 **317**

Pres. D'Amico, Rel. Fiorani Tribunale di Verona, sentenza n. 290, 11.02.2021 **323**

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
LO STATO DI ABBANDONO

Pres. Rigoni, Cons. Rel. Coltro Corte d'Appello di Venezia, sez. minori decreto del 18.12.2020 **329**

MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
MANTENIMENTO ORDINARIO

Pres. D'Amico, Rel. Nappi Quintiliano Tribunale di Verona, decreto del 18.11.2020 **335**

Pres. Rigoni, Est. Campagnolo Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 1551, 19.06.2020 **339**

Pres. Caparelli, Est. Sollazzo Tribunale di Vicenza, sentenza n. 685, 29.03.2021 **344**

MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
SPESE STRAORDINARIE

Pres. Rel. Ghermandi	Tribunale di Verona, sentenza n. 1685, 29.10.2020	**353**

MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
LE MODIFICHE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Pres. Franzoso, Rel. Morandin	Tribunale di Venezia, sentenza n. 193, 02.02.2021	**361**
Pres. Simone, Rel. Perilongo	Tribunale di Venezia, decreto del 17.02.2021	**365**
Pres. Caparelli, Rel. Caparello	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1656, 25.08.2021	**368**

MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
L'ORDINE DIRETTO DI PAGAMENTO

Pres. Rel. Franzoso	Tribunale di Venezia, sentenza n. 2569, 22.02.2021	**377**
Pres. Rel. Montalto	Tribunale di Belluno, sentenza n. 1099, 04.03.2021	**379**

MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Pres. Ghermandi, Rel. Abbate	Tribunale di Verona, sentenza n. 1457, 05.07.2021	**385**

MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
LA REVOCA/RESTITUZIONE DELL'ASSEGNO

Giudice Schioppa	Ufficio G.d.P. di Belluno, sentenza n. 91, 06.04.2021	**393**
Pres. Rel. Abiuso	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 694, 04.10.2021	**397**

MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
MODIFICA CONGIUNTA

Pres. Simone, Rel. Est. Cabianca	Tribunale di Venezia, decreto del 12.03.2021	407

CONTEMPORANEA PENDENZA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Pres. Ghermandi, Rel. Abbate	Tribunale di Verona, sentenza n. 1457, 05.07.2021	411
Pres. Ghermandi, Rel. Bartolotti	Tribunale di Verona, sentenza n. 1461, 05.07.2021	416

QUESTIONI PROCESSUALI
DECADENZE E PRESUNZIONI

Pres. Bruni, Rel. Filippone	Tribunale di Venezia, sentenza n. 2174, 15.10.2019	425
Pres. Rel. Franzoso	Tribunale di Venezia, sentenza n. 1179, 11.06.2021	434

QUESTIONI PROCESSUALI
DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Giudice Vortali	Tribunale di Treviso, sentenza n. 268, 17.02.2021	439

QUESTIONI PROCESSUALI
REVOCA/MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO

Pres. Simone, Rel. Perilongo	Tribunale di Venezia, decreto del 21.10.2020	449
G.I. Cabianca	Tribunale di Venezia, ordinanza del 10.03.2021	452
Giudice Schioppa	Ufficio G.d.P. di Belluno, sentenza n. 91, 06.04.2021	454

QUESTIONI PROCESSUALI
IMPUGNAZIONE ACCORDO SEPARATIVO

Pres. Caparelli, Rel. Caparello	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1476, 14.07.2021	**461**

QUESTIONI PROCESSUALI
SPESE DI LITE

Pres. Ghermandi, Rel. Marzocca	Tribunale di Verona, sentenza n. 1769, 10.09.2021	**469**

LE AZIONI DI STATO

Pres. Ghermandi, Rel. Nappi Quintiliano	Tribunale di Verona, sentenza n. 2083, 27.10.2021	**477**
Pres. Rel. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 18, 07.11.2019	**482**

RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO

Pres. Caparelli, Rel. Rispoli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 2245, 16.12.2020	**487**
Pres. Caparelli, Rel. Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1053, 26.06.2020	**491**

GLI ORDINI DI PROTEZIONE

Giudice Morandin	Tribunale di Venezia, decreto del 03.07.2020	**497**
G.I. Morandin	Tribunale di Venezia, ordinanza del 07.01.2020	**499**

DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA

Giudice Zantedeschi	Tribunale di Belluno, sentenza n. 551, 01.12.2020	**503**

Pres. Ronzani, Rel. Barbazza — Tribunale di Treviso, sentenza n. 229, 09.02.2021 — **504**

Giudice Giua — Tribunale di Belluno, sentenza n. 173, 18.02.2021 — **510**

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Pres. Rel. Caparelli — Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1800, 29.10.2020 — **515**

Pres. Simone, Rel. Cabianca — Tribunale di Venezia, sentenza n. 166, 01.02.2021 — **518**

Pres. Rel. Giacomelli — Tribunale di Belluno, sentenza n. 342, 28.02.2020 — **521**

Pres. Rel. Caparelli — Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1872, 11.11.2021 — **534**

Pres. Rel. Velo — Tribunale di Belluno, sentenza n. 13, 30.01.2020 — **538**

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E TRATTAMENTI SANITARI

Giudice Tutelare Giacomelli — Tribunale di Belluno, decreto del 04.11.2021 — **543**

Indice Analitico
per argomento

Fare click sul numero di pagina per consultare massima e sentenza di interesse.

abbandono del minore **329**
abbandono della casa coniugale **55**, **58**, **62**
abuso di alcolici **305**
addebito **37**, **42**, **55**, **58**, **68**, **72**
affidamento condiviso **257**, **269**
affidamento esclusivo **281**
affidamento super-esclusivo **287**
affido ai Servizi Sociali **295**, **299**, **305**
amministrazione di sostegno **241**, **543**
assegno di mantenimento **7**, **12**, **16**, **20**, **29**, **161**, **434**
assegno divorzile **107**, **149**, **156**, **161**, **165**, **171**, **176**, **179**, **188**, **192**, **197**, **203**, **209**, **219**, **225**, **231**, **235**
autosufficienza economica **16**, **156**
azione di regresso **477**
bigenitorialità **269**
calendari di visite **449**
canone di locazione **7**, **156**
condanna penale **37**, **42**, **323**, **503**, **504**, **510**
conflittualità tra i genitori **257**
contemporanea pendenza **411**, **416**
conto corrente cointestato **107**
contributo **149**, **176**, **179**, **197**
convivenza more uxorio **219**, **225**
Covid-19 **365**, **407**, **449**
CTU **257**
decadenza **425**
decadenza dalla responsabilità genitoriale **317**, **323**
decorrenza **411**, **416**, **454**
dichiarazione giudiziale di paternità **129**, **477**, **482**
didattica a distanza **449**
disconoscimento **482**
disoccupazione **335**
disparità economica **12**, **20**, **165**, **171**, **176**, **192**, **197**
divieto di compensazione **439**
donazione indiretta **107**
durata del matrimonio **149**, **188**, **192**, **197**
età del richiedente **16**, **188**
fondo patrimoniale **102**

funzione **107**
funzione assistenziale **165, 171, 203**
funzione perequativo-compensativa **149, 171, 179**
giurisdizione **518, 521, 538**
inammissibilità **99, 136**
inidoneità genitoriale **287**
interesse del minore **269, 281, 295, 299, 305, 353**
interruzione dei trattamenti sanitari **543**
ipoteca **102**
irreperibilità del genitore **287, 317**
legge applicabile **515, 518, 521, 538**
legittimazione **385**
liquidazione **121**
mancata costituzione in giudizio **434**
mantenimento a termine **344**
mantenimento del figlio maggiorenne **385, 393, 397, 454**
modifica dell'ordinanza presidenziale **452**
morte del coniuge **253**
nesso di causalità **68, 72**
nullità **247**
nuovo nucleo familiare **361, 368**
obbligo di mantenimento dei figli **335, 339, 344, 361, 365, 368, 377, 379, 477**
onere della prova **68**
ordine di pagamento diretto **377, 379**
ordini di protezione **497, 499**
patti in vista del divorzio **247**
pensione **231**
poteri ufficiosi del giudice **313**
prescrizione **129**
principio della non contestazione **62**
privazione del rapporto parentale **121**
regresso **129**
relazione extraconiugale **62, 68, 114**
restituzione **85**
restituzione dell'indebito **393, 454**
rettificazione di attribuzione di sesso **487, 491**
revisione **209**
revoca **219, 225, 231**
revoca della donazione per ingratitudine **114**
riconciliazione **143**
riduzione **361, 365, 368**
risarcimento del danno endo-familiare **121, 136**
sanzione amministrativa ex art. 709 ter. c.p.c. **504**
simulazione della separazione **461**
solidarietà tra coniugi **29**
spese di lite **469**
spese per migliorie **85**
spese straordinarie **353**

stato di adottabilità **329**
tenore di vita **12**
trascrizione della sentenza straniera **534**
trasferimento all'estero **149**
una tantum **235**
violazione degli obblighi di assistenza familiare **42**, **58**, **503**, **504**, **510**
violenza **37**, **323**

Presentazione

Giunge alla terza edizione la raccolta della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia curata da AIAF Veneto in collaborazione con Giuridica.net.
Il volume, in formato e-book, diviso per aree tematiche, raccoglie massime e testo integrale delle sentenze più significative dei sette Tribunali del Veneto e della Corte d'Appello di Venezia, pubblicate sul sito AIAF Veneto nel corso del 2021.

Aumenta il numero dei soci impegnati nella massimazione dei provvedimenti emessi, segno di vivacità e interesse per questo strumento sempre più presente sulle scrivanie degli operatori del settore.
Che soddisfazione!

La rapida evoluzione del sistema giuridico sia per effetto della imponente riforma in atto sia della elaborazione giurisprudenziale interna ed europea impone un costante approfondimento e adeguamento nell'interpretazione degli istituti giuridici posti a tutela dei diritti dei singoli e della famiglia: che ruolo ha oggi il pregresso tenore di vita nella quantificazione dell'assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione? Qual è la natura dell'assegno divorzile: assistenziale e/o perequativa compensativa?
A quali condizioni l'affido del minore deve essere attribuito in via esclusiva ad uno dei genitori? È legittimo ridurre l'assegno di mantenimento della prole se nasce un figlio nel nuovo nucleo?
Sono queste alcune delle domande cui le sentenze massimate danno risposta.

Un doveroso ringraziamento ai Colleghi che con il loro costante impegno rendono possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto, pubblicando ogni mese sul nostro sito le sentenze più significative estrapolate dalla banca dati iltuoforo.net.

Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Padova, Treviso, Belluno
1 luglio 2022

Presidente Aiaf Veneto
Sabrina De Santi

Il Presidente d'Onore
Alessandro Sartori

«Il segreto per andare avanti è iniziare.»

Sally Berger

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Tribunale di Belluno

Sentenza n. 230 del 13.08.2020

Pres. Rel. Giacomelli

Il contributo al pagamento del canone di locazione concordato in sede di separazione consensuale dai coniugi non ha natura di assegno di mantenimento

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – CANONE DI LOCAZIONE
(ART. 151 C.C.)

Va esclusa la natura di contributo al mantenimento della somma versata da un coniuge a favore dell'altro in sede di separazione, quando la stessa sia qualificata come rimborso del pagamento del canone di locazione.

[Nel caso di specie, il Tribunale, incidenter tantum, chiamato a decidere sulla sussistenza di un diritto all'assegno divorzile, escludeva che il contributo al pagamento del canone di locazione, stabilito da un coniuge in favore dell'altro in sede di separazione consensuale, potesse avere natura di assegno di mantenimento]

Sentenza impugnata

Massima a cura dell'avv. *Antonia Caldart*

(di seguito, il testo integrale del provvedimento)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Umberto Giacomelli – Presidente Rel.
dott. Paolo Velo – Giudice
dott.ssa Chiara Sandini – Giudice
ha pronuncialo la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa, con ricorso depositalo in data 14.02.2018 da:

F. G. rappresentalo e difeso dall'avv. S. D. di Belluno anche quale domiciliataria, come da mandalo in calce al ricorso.

RICORRENTE

S. M. rappresentata e difesa dagli Avv. li R. M. e M. P. di Belluno anche quale domiciliatario come da mandato a margine della memoria di costituzione.

CONVENUTA

P.M.

INTERVENUTO

OGGETTO: ricorso per cessazione effetti civili di matrimonio giudiziale.

Causa iscritta a ruolo in data 14.02.2018 al n. 199/18 di R.G. e decisa in Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni del ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno, contrariis reieclis: Nel merito: Minuta depositata in Cancelleria in data 15.07.2020 - pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi F./S. in data 21 ottobre 1989 mandando la Cancelleria per le annotazioni di Rito; - dichiararsi clic la Sig.ra S. M. è economicamente autosufficiente e pertanto escludersi l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento (anche nella forma di contribuzione al versamento del canone di locazione) o, quantomeno, in via del tutto subordinata, ridursi proporzionalmente l'assegno medesimo; - Con vittoria di spese processuali a favore del ricorrente.

Conclusioni della convenuta
Nel merito: i) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con G. F. in data 21 ottobre 1989; li) accertata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 5 L. 898/1970 dichiarare il sig. F. tenuto a corrispondere un assegno divorzile anche quale rimborso del canone di locazione non inferiore a 400,00 da rivalutarsi annualmente.
In via Istruttoria: Si chiede ordinarsi l'esibizione del saldo dei conti correnti e/o titoli intestati al sig. F. presso G. di Verona, F., D. R. e P. I. (di cui al doc. 9 in allegato) negli ultimi dicci anni.
Altresì si chiede disporsi CTU che accerti le fonti di reddito e la consistenza del patrimonio mobiliare costituito da fondi, titoli, investimenti sino al momento della separazione.
Vinto il compenso di avvocato.

Conclusioni per il P.M.
"Parere favorevole alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e fissazione di congruo assegno di mantenimento a carico del ricorrente".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.2.2018, F. G. adiva il tribunale di Belluno chiedendo fosse pronunciala la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con S. M., dalla quale affermava di vivere legalmente separalo dalla data della comparizione davanti al Presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
Il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in data x, e che dall'unione erano nate le figlie L., il giorno, e M. A., il giorno. Chiedeva che fosse dichiarata l'autosufficienza economica dei coniugi, essendo ciascuno in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Si costituiva la resistente, chiedendo il riconoscimento a proprio favore dell'assegno mensile di euro 400. All'udienza presidenziale del giorno 16.4.2018 comparivano entrambe le pari ed il Presidente del

tribunale, con ordinanza del 3.7.2018, determinava l'assegno dovuto alla resistente nella misura di euro 400, rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore. In data 5.7.2018 interveniva in giudizio il pubblico ministero.
Con ordinanza in data 14.11.2018 il giudice istruttore rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali proposta dall'attore.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c.. ed istruita la causa con l'assunzione delle prove orali, all'udienza del 23.1.2020 il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio sulle conclusioni delle parti, precisate come in premessa, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, termini scaduti il giorno 14.4.2020.
Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data 27.1.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta risulta che F. G., nato a C. (CL) il giorno X, e S. M., nata a C. (CL) il giorno X, hanno contratto matrimonio concordatario a C. (CL) il giorno x. Dal matrimonio sono nate le figlie L., il giorno, e M. A., il giorno X, divenute economicamente indipendenti.
Dall'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale di Belluno nel procedimento di separazione personale, i coniugi hanno condotto vita autonoma, senza mai ristabilire la convivenza.
Con decreto in data 2.8.2012 il tribunale ha omologalo la separazione dei coniugi.
sulla base di tali premesse, considerato il proposito manifestato dalle parti di non ripristinare i normali rapporti per la profondità del dissidio, deve ritenersi clic la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Pertanto, dato che la separazione legale si è protratta oltre il termine previsto dall'art. 3. n. 2, leit. b. della legge 1.12.1970 n. 898, modificato della legge 6.5.2015 n. 55, va pronunciala la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.- Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta, si deve innanzitutto considerare che, in sede di separazione consensuale, il sig. F. si era impegnato a versare mensilmente, sul conto corrente cointestato alla sig.ra S. ed alle figlie L. e M., l'importo complessivo di euro 700,00, di cui euro 300,00 quale parziale rimborso del canone di locazione ed euro 400,00 quale contributo al mantenimento per le figlie, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di entrambe, mentre non era stato espressamente previsto alcun imporlo a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la quale aveva dichiarato, nelle premesse del ricorso, di lavorare da sette anni come collaboratore scolastico alle dipendenze del Ministero del l'istruzione, con uno stipendio mensile di circa curo 950 (nel 2012). Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio l'attore ha chiesto che sia confermata l'indipendenza economica dei coniugi, e nel corso del giudizio, nonché nelle conclusioni precisate all'udienza del giorno 23.1.2020, si è opposto all'accoglimento della domanda formulala dalla convenuta, la quale ha invece chiesto il riconoscimento dell'assegno nella misura di curo 400 mensili.
A fondamento della domanda, la convenuta ha affermato che, dopo la separazione consensuale avvenuta nel 2012, permane un divario reddituale delle parti, dato che l'attore percepisce una pensione di oltre euro 40.000 annui, mentre la convenuta percepisce uno stipendio annuo di circa euro 17.700.
Ciò premesso, si osserva che tali allegazioni non appaiono idonee a giustificare l'attribuzione dell'assegno di divorzio.
Va rilevato il sig. F. ha innanzitutto proposto ricorso al tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni della separazione, al fine di non dover provvedere al mantenimento delle figlie divenute indipendenti economicamente e, in un secondo tempo, per vedere soppresso anche l'onere di versamento del contributo al pagamento del canone di locazione, dal momento che le figlie si erano trasferite altrove.
Alla prima richiesta di modifica è seguito un accordo tra le parti, con cui è stata concordata la cessazione del l'impegno del sig. F. al versamento di euro 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie data la loro raggiunta autonomia economica.
Poiché le figlie avevano trasferito la propria residenza, il sig. F. ricorreva nuovamente al tribunale, chiedendo di essere liberato anche dall'onere di versare

l'importo mensile di euro 300.00, dato che le figlie non vivevano più con la madre.
Il tribunale non ha accolto tale richiesta di modifica delle condizioni della separazione ritenendo che nelle condizioni della separazione non fosse stato specificalo che l'onere sarebbe venuto meno una volta che le figlie se ne fossero andate dall'abitazione della madre.
A seguito del reclamo alla Corte d'Appello di Venezia, proposto dal sig. F. avverso l'ordinanza presidenziale adottala in data 3.7.2018, la Corte ha riconosciuto che le parti avevano concordalo il versamento della somma di curo 300.00 mensili a titolo di contributo per la locazione, per cui la trasformazione in assegno divorzile non risulta giusti F..
Va rilevato che la sig.ra S. non ha mai richiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento, né in sede di separazione consensuale né negli anni successivi, in occasione delle richieste di modifica presentate dal sig. F.. Di fatto la sig.ra S. non ha chiesto un contributo al mantenimento in quanto, già al tempo degli accordi di separazione, disponeva di un proprio reddito adegualo che la rendeva autonoma, né ha allegato che dall'epoca della separazione la propria condizione economica sia peggiorala, mentre la condizione economica del sig. F. non può essere migliorata con il pensionamento.
In merito al riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio va ricordalo che. nella giurisprudenza di legittimità e di merito, a seguito di un nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (v. Cass. sez. I, 10 maggio 2017 n. 11504; Cass. ord. 9 ottobre 2017 n. 23602), si sono poi delineati vari indirizzi interpretativi (cfr. Cass. sez. 1, 26 gennaio 2018, n. 2043: corte d'appello di Napoli, 22 febbraio 2018. n. 911), nell'ambito dei quali appare meritevole di particolare considerazione quello formulato dalla corte d'appello di Venezia nella sentenza n. 452/18 del 26 febbraio 2018 (n. 3334/17 r.g.). In tale contesto, il successivo intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione ha permesso di chiarire che "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5. comma 6, della 1. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del l'avente diritto" (v. Cass. sez. un. Il luglio 2018 n. 18287). Con riferimento al caso in esame, si deve considerare che la convenuta - dopo aver conseguilo nell'anno 2006 una stabile occupazione a tempo indeterminato come collaboratore scolastico alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, che oggi le consente di percepire un reddito adeguato, di circa curo 1.135 mensili - in sede di separazione consensuale (omologata nel 2012) ha sostanzialmente riconosciuto la propria autosufficienza, dimostrando di aver raggiunto una definitiva condizione di indipendenza economica dal coniuge, per cui l'originaria previsione della somma di euro 300,00 mensili, a titolo di contributo per il canone di locazione, non può essere ora trasformata in assegno divorzile.
Sul fondamento di tali principi, deve quindi ritenersi che la domanda formulata dalla convenuta non debba essere accolta, non sussistendo in concreto i presupposti che possano giustificare, a norma del l'art. 5, comma 6. della legge n. 898 del 1970, la previsione, a carico dell'attore, dell'obbligo di corrispondere un assegno divorzile a favore della convenuta.
In considerazione delle questioni esaminate e dell'esito complessivo del giudizio ricorrono gli eccezionali motivi di compensazione delle spese processuali tra le parli.

P.Q.M.

Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta con ricorso depositato in data 14.2.2018 da F. G. nei confronti di S. M., così provvede:

1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Comune di C. (CL) il giorno x da F. G., nato a C. (CL) e S. M., nata a C. (CL), iscritto nei registri di stato civile del Comune di C. (atti di matrimonio, parte x, serie x al numero x dell'anno x), ordinando all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile, formulata dalla convenuta;
3) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Belluno. 11.6.2020

Il Presidente rel.
dott. *Umberto Giacomelli*

Il Giudice
dott. *Paolo Velo*

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

La sottoscritta avv. M. P. (C.F. E / P.IVA), con studio in V. F. n. 11/A - 32100 - Belluno (BL), nella mia qualità di codifensore della sig.ra M. S. (C.F.) nata a C. (Caltanisetta) il X come da mandato in atti, ricorrente in appello innanzi alla Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza di scioglimento degli effetti civile del matrimonio n. 230/2020 pubblicata il 13/8/2020 dal Tribunale di Belluno (causa n. 199/2018), attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis e art. 16 undecies comma 1 D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 e successive modifiche, che la copia della sentenza allegata al fascicolo dell'appello è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico R.G. n. 199/2018 Tribunale di Belluno dal quale è stata estratta.

Tribunale di Vicenza

Sentenza n. 431 del 25.02.2021

Pres. Rel. Caparelli

Separazione: "diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri"

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – TENORE DI VITA – DISPARITÀ ECONOMICA
(ART.156 C.C.)

La finalità precipua dell'assegno di cui all' art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge.

[Il caso in esame ha ad oggetto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente. All'esito dell'attività istruttoria è emerso che quest'ultima aveva sempre svolto attività lavorative precarie con redditi estremamente modesti, non aveva competenze professionali specifiche, era gravata del pagamento del canone di locazione ove viveva con i figli ed era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Al contempo, a seguito di accertamento della Guardia di Finanza, è emerso che il resistente era dotato di capacità lavorativa specifica e disponeva di risorse economiche e potenzialità reddituali più consistenti rispetto a quelle della moglie in quanto titolare di una ditta individuale. In ragione di ciò è stato riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente].

Conformi: Cass. 15.1.2018 n. 770, Cass. 12.1.2017 n. 605, Cass. 13.2.2015 n. 2961, Cass. 6.5.2014 n. 9658, Cass. 23.10.2012 n. 18175.

Massima a cura dell'avv. *Laura Oboe*

(di seguito, il testo integrale del provvedimento)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda CIVILE, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Marina Caparelli – Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo – Giudice rel.
dott.ssa Stefania Caparello – Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7632 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, promossa

D. F., nata a Thiene il, rappresentata e difesa dall'avvocato A. A.

RICORRENTE

contro

M. A., nato a Rho il, rappresentato e difeso dall'avvocato F. R.

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

In punto: separazione giudiziale.

Conclusioni della ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
Conclusioni del resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per la pronuncia di separazione, affido condiviso con le modalità di visita come da ordinanza presidenziale. Si rimette sulle questioni economiche.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 6.11.2018 D. F., premesso di aver contratto matrimonio civile con M. A. in Z. il x; che dall'unione erano nati i figli V. M. e D.; che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi in quanto il marito si era progressivamente allontanato dalla moglie, disinteressandosi delle esigenze della stessa e facendole mancare ogni affettività, di talché il rapporto coniugale era divenuto sterile, privo di dialogo e di condivisione, oltre che connotato da una accesa conflittualità; chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi; che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso di sé e determinate le modalità di visita in favore del padre; che le venisse assegnata la casa familiare sita in Z., condotta in locazione; che fosse determinato in euro 800 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli (oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi) ed in euro 300 mensili il contributo dal medesimo dovuto per il mantenimento della moglie.
Benché ritualmente citato M. A. non si costituiva in giudizio e neppure compariva avanti il Presidente Delegato all'udienza del 19.3.2019.
A tale udienza compariva invece la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza resa in data 19.3.2019 il Presidente Delegato, in via provvisoria ed urgente, affidava i due figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, li collocava in via prevalente presso la madre D. F. cui assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita del padre e faceva obbligo a M. A. di contribuire al mantenimento dei figli minori con la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie; nulla disponeva a titolo di mantenimento di D. F. in assenza di riscontri riguardo ai redditi del resistente.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, con comparsa in data 11.12.2019 si costituiva in giudizio M. A. aderendo alla domanda di separazione, nonché alle richieste di controparte relative al regime di affidamento e collocamento dei due figli minori; offriva di contribuire al mantenimento della prole con la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie, come statuito in via provvisoria dal Presidente Delegato; chiedeva infine il rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Con ordinanza in data 13.12.2019 il Giudice Istruttore non ammetteva le prove orali richieste da parte

ricorrente in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e disponeva indagini di Polizia Tributaria sulla situazione patrimoniale reddituale e fiscale di M. A..
All'esito del deposito della relazione della Guardia di Finanza, T. di T., all'udienza del 12.11.2020 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
Preliminarmente deve in questa sede confermarsi il giudizio di inammissibilità espresso dal Giudice Istruttore con ordinanza in data 13.12.2019 riguardo alle richieste di prova orale avanzate dalla difesa di D. F. nella memoria datata 7.9.2019, in quanto il capitolo 9) attiene a circostanza irrilevanti ed i restanti capitoli sono formulati in termini generici.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
I figli M. V. M. e M. D. vanno affidati, come concordemente richiesto, ad entrambi i genitori, non risultando dagli atti del giudizio e dalle allegazioni delle parti situazioni che possano portare a ritenere di pregiudizio per i minori l'applicazione della regola dell'affido condiviso. Le parti concordano, altresì, sul collocamento prevalente dei figli minori presso la madre ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta, cui ha aderito anche il Pubblico Ministero, reputandola conforme all'interesse dei minori.
Nulla deve disporsi riguardo alla casa coniugale sita in Z. via condotta in locazione (della quale D. F. aveva inizialmente chiesto l'assegnazione) che è stata rilasciata da entrambi i coniugi.
Per quanto concerne poi, la disciplina del diritto/dovere di visita dei figli V. M. e D. da riconoscersi in favore del padre, ritiene il Tribunale che vada confermato il regime in atto stabilito dal Presidente delegato in via provvisoria, al quale entrambe le parti hanno sostanzialmente aderito, che consente ai minori di mantenere rapporti adeguati e significativi con il genitore non collocatario.
Quanto le questioni economiche, va considerato che D. F. durante il matrimonio si è prevalentemente occupata dei figli e della gestione della Casa ed ha inoltre svolto attività lavorative precarie, tra le quali da ultimo, quella di cameriera in una pizzeria e di assistente ad un'anziana, percependo redditi estremamente modesti alla stregua di quanto emerge dai CUD e dalle autocertificazioni dimesse in atti (euro 1.694,35 nell'anno 2018; euro 665,91 nell'anno 2019; euro 6.000 nell'anno 2020). Non ha competenze professionali specifiche, è gravata del pagamento del canone di locazione di 400 euro mensili relativo all'immobile dove vive con i due figli ed è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
M. A. è dotato di capacità lavorativa specifica e dispone di risorse economiche e potenzialità reddituali più consistenti rispetto a quelle della moglie in quanto titolare, sin dal giugno 2013, di una ditta individuale avente ad oggetto attività di tinteggiatura, decorazione d'interni, posa in opera di vetri ed isolamenti termo acustici. gravato della spesa mensile di euro 300 a titolo di canone di locazione dell'appartamento dove attualmente vive a Torrebelvicino.
Non ha prodotto in atti le dichiarazioni dei redditi, ma dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Thiene è emerso che il reddito dal medesimo dichiarato è stato di euro 17.002 nell'anno 2015 e di euro 29.270 nell'anno 2016. Nel 2017 e nel 2018 M. A. non ha presentato la dichiarazione annuale Mod. Unico; l'ammontare delle operazioni attive ricostruite dalle fatture emesse e dai dati estrapolati dall'Anagrafe Tributaria è stato determinato dalla Guardia di Finanza in euro 26.090 nell'anno 2017 ed in euro 21.276 nell'anno 2018. In questa situazione va ritenuto, innanzi tutto, che M. A. debba provvedere in via prevalente al mantenimento dei due figli minori.
Deve in proposito evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Tutto ciò considerato, tenuto delle esigenze dei figli correlati alla loro età e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., si ritiene di determinare in euro 500 mensili il contributo dovuto da M. A. per il mantenimento della prole (euro 250 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Quanto all'assegno richiesto da D. F., va ricordato che la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione 13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175). Considerato che sussiste, per quanto sin qui detto, un'apprezzabile disparità reddituale tra i coniugi e ritenuto che la ricorrente, con i proventi estremamente modesti del proprio lavoro non potrebbe mantenere un tenore di vita paragonabile a quello goduto durante il matrimonio, anche solo tenendo conto dell'esborso mensile relativo alla locazione dell'immobile dove vive con i due figli, l'assegno di mantenimento dovuto da M. A. in favore della moglie va determinato in euro 150 mensili.
Le spese, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale di D. F. e M. A., uniti in matrimonio civile in Z. il x, con atto trascritto al n. 4, parte I, anno 2014;
b) affida i minori M. V. M. e M. D. ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
c) dispone che, salvo diverso accordo, M. A. possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: -un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì alle ore 16, 30 (o dall'uscita da scuola) fino alla domenica alle ore 20, 30; -il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 16, 30 (o dall'uscita da scuola) fino alle ore 21; -sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno; -tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; -due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
d) fa obbligo a M. A. di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di euro 500 (euro 250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a D. F. entro il giorno 10 di ogni mese;
e) pone le spese straordinarie relative ai due figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori al 50%;
f) fa obbligo a M. A. di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno di euro 150, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a D. F. entro il giorno 10 di ogni mese;
g) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 18.2.2021.

Il Giudice estensore
dott.ssa *Elena Sollazzo*

Il Presidente
dott.ssa *Marina Caparelli*

Corte d'Appello di Venezia

Ordinanza del 17.06.2019

Pres. Laurenzi, Rel. Stefani

A 48 anni non è automatica la capacità di acquisire piena indipendenza economica

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA – ETÀ DEL RICHIEDENTE

L'assegno di separazione provvisorio è dovuto sintantoché il coniuge economicamente debole non acquisisce "una condizione di piena indipendenza economica".

[Nel caso di specie, la Corte d'Appello, in sede di reclamo avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti di separazione, ha ritenuto di non potere allo stato privare la moglie del contributo al mantenimento non avendo ella ancora acquisito detta piena indipendenza economica malgrado spirito d'iniziativa non comune dimostrato per la sua età, 48 anni].

Massima a cura dell'avv. *Lara Sereno*

(di seguito, il testo integrale del provvedimento)

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte, riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
dott. Fabio Laurenzi – Presidente
dott. Giovanna Sanfratello – Consigliere
dott. Enrico Stefani – Consigliere

nel procedimento promosso da:

F. N. con l'avv. del B. L. V.;

RECLAMANTE

contro

E. S. con l'avv. S. L.;

RECLAMATA

con l'intervento del P.G. che ha concluso in forma interlocutoria per l'acquisizione di ulteriori accurate informazioni sui minori anche in relazione alle istanze formulate dal reclamante, e considerata la complessità della vicenda.

Oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 708, IV, c.p.c. avverso l'ordinanza del presidente del tribunale di Venezia comunicato in data 12.04.2019 nella causa RGN 9072/2018.

ORDINANZA

Il Collegio, osservato che:
1. Col ricorso in epigrafe indicato, parte reclamante si duole del provvedimento presidenziale assunto ai sensi dell'art. 4, VIII, L. 898/1970, che ha così statuito: "[autorizza i coniugi a vivere separati; dispone in via provvisoria l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e la collocazione prevalente degli stessi presso l'attuale abitazione della madre, con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé secondo il seguente schema: SETTIMANA A: dal lunedì all'uscita di scuola fino al martedì mattina quando li riporterà a scuola e dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola; SETTIMANA B: dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando provvederà a riportarli a scuola; sette giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale (nel 2019 di spettanza della madre) e quello di Capodanno; tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua (nel 2019 di spettanza del padre) ed il Lunedì in Albis; quindici giorni anche consecutivi durante le vacanze estive da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno; dispone che il sig. X. versi alla sig. S. entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno rese note la somma di euro 1400,00 (euro 700,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici al mantenimento dei figlio, oltre al straordinarie come di seguito specificate: di preventivo accordo, ma a fronte debita documentazione le seguenti spese esaustivo): a) alla sig. omissis ISTAT, quale contributo 50% delle spese senza necessità esibizione della titolo esemplificativo e non dispone che il sig. X. versi mensile di euro 450,00, rivalutabile annualmente in base agli S. la somma indici ISTAT, a titolo di mantenimento della stessa; ordina a F. X. la cessazione delle condotte pregiudizievoli, prescrivendo al predetto di non avvicinarsi alla sig.ra S. E. ed alla sua abitazione e stabilendo la durata di tale ordine in mesi sei dalla data di comunicazione ed esecuzione del presente provvedimento; dispone la prosecuzione dell'incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali competenti in base al-la residenza dei minori (Chioggia), invitando gli stessi a procedere, previa audizione dei minori, dei genitori e delle persone facenti parte dei relativi ambienti familiari: a) ad accertare le condizioni di vita, la personalità e le capacità genitoriali di entrambe le parti nonché le condizioni di vita e lo stato psicologico dei minori, con particolare riferimento ai rapporti di queste con entrambi i genitori e con i relativi ambienti familiari; b) ad indicare, tenendo conto che il principio di bigenitorialità può essere derogato solo in caso di effettivo pregiudizio, le condizioni di affidamento, collocazione e frequentazione col genitore non convivente più opportune nell'interesse dei minori, considerando anche le richieste delle parti a riguardo; c) a fornire ogni indicazione utile in dipendenza delle indagini sopra indicate per la più idonea collocazione dei minori e la più proficua attuazione del diritto di visita del genitore non convivente ed, eventualmente, a modificare ove necessario i tempi e le modalità di

visita stabiliti con il presente provvedimento; invita i servizi sociali incaricati a relazionare per iscritto entro il 30.09.2019; [...]". Lamenta parte reclamante; A) erronea motivazione dei provvedimenti riguardanti l'affido dei minori che non tengono adeguatamente conto del superiore interesse degli stessi; B) erronea motivazione dei provvedimenti presidenziali di natura economica.

Conclude nei seguenti termini: "1) la modifica delle previsioni di affido settimanale dei minori prevedendo, nella SETTIMANA A l'eliminazione della giornata di lunedì presso il padre che sarà sostituita con la giornata del giovedì così da limitare gli spostamenti dei bambini da una casa all'altra; a seguito a tale modifica i minori rimarranno presso il padre: SETTIMANA A: dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola; SETTIMANA B: dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando provvederà a riportarli a scuola e, per due giorni al mese fino al sabato mattina quando provvederà a riportarli a scuola"
2) la modifica delle previsioni di affido dei minori durante le vacanze scolastiche con la previsione della permanenza dei minori con il padre: -- almeno 4 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo; alternativamente ogni anno le vacanze di carnevale con un genitore e le vacanze di Pasqua con l'altro, e viceversa l'anno successivo, così da consentire ai bambini di trascorrere delle brevi vacanze con l'una con l'altro genitore senza troppi spostamenti frammentati che, a della della stessa madre, creano loro disagio; -- i "ponti" che prevedono vacanze scolastiche con il genitore con il quale essi dovrebbero trascorrere il fine settimana cui la giornata festiva è collegata;
3) la modifica delle previsioni di contenuto economico temporanee e urgenti con la previsione dell'obbligo per il signor F. X. di versare alla signora S. importo di 300 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra i genitori ove non necessarie e/o urgenti;
4) sia revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della signora E. S., non dovuto per le ragioni esposte in narrativa."

2. Si è costituita parte resistente che ha contestato quanto ex adverso dedotto e prodotto ed ha chiesto il rigetto del reclamo.

3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.

4. Ritenuto che: - il reclamo è solo in parte fondato, secondo quanto si viene a dire.
Preme anzitutto rammentare i limiti funzionali del presente gravame che assolve la funzione specifica di revisio prioris istantiae, il cui oggetto è limitato alla fatti e documenti già dedotti, prodotti presidente, essendo il riesame diretto verifica dei soli ed esaminati dal esclusivamente a rilevare profili di abnormità o palese erroneità dell'ordinanza reclamata ed avendo essa ad oggetto provvedimenti provvisori ed urgenti, sempre revocabili o modificabili, anche dal G.I., in forza di sopravvenienze nel corso o all'esito dell'istruttoria, ovvero mutamenti di fatto della situazione a suo tempo presa in considerazione.
In questa ottica, la Corte non ritiene allo stato opportuno intervenire sulle questioni dedotte con la censura di cui al punto B) di reclamo, posto che il tribunale ha chiesto ai Servizi che hanno preso in carico la famiglia separata di proseguire il monitoraggio già in atto, e approfondire quale sia la reale condizione dei minori, figli della coppia genitoriale e quali le soluzioni più idonee a soddisfare il loro interesse; solo in esito a tali accertamenti - sollecitati peraltro anche dal PG nelle conclusioni interlocutorie assunte il 10 giugno scorso, v. in epigrafe - si potrà provvedere sulle istanze delle parti.
Medio tempore il principio che governa la materia in esame (della tendenziale perfetta bigenitorialità) appare adeguatamente garantito dalle statuizioni provvisorie e urgenti assunti in sede presidenziale.
Il tribunale mostra di avere preso in considerazione le deduzioni delle parti, senza travisare i termini delle questioni in esame. A. luce delle dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti, sembra tuttavia a questa Corte parzialmente da accogliere la doglianza relativa alla misura della contribuzione disposta in favore dei minori, che allo stato appare superare le effettive possibilità del reclamante e, al contempo, le reali necessità dei minori (che hanno 9 e 11 anni di età. Se le dichiarazioni dei redditi prodotte dall'odierno ricorrente rispecchiano fedelmente i suoi introiti dell'ultimo triennio - anche escludendo dal

novero i documenti relativi alle proiezioni per il 2018 - 2019 - oltre ad evidenziarsi una progressiva diminuzione dei guadagni professionali del reclamante, si evidenzia la consistente incidenza del carico fiscale gravante sui proventi lordi che neanche nell'anno 2016 (il migliore del triennio) consentiva alla famiglia di poter contare su redditi netti disponibili superiori ad 3.000, anzi per la verità sempre inferiori a tale somma. In seguito la situazione non pare migliorare ma al contrario peggiorare.
Se per un verso non pare possibile allo stato privare la resistente del contributo al mantenimento da parte del marito separato, non avendo essa ancora acquisito una condizione di piena indipendenza economica malgrado spirito d'iniziativa non comune dimostrato per la sua età (48), per ricondurre le statuizioni ad equità è sufficiente in questa sede ridurre il contributo al mantenimento ordinario stabilito a favore dei minori da parte del padre ad 500 per ciascun figlio (e così complessivamente 1.000,00) da versarsi mensilmente a mani della madre.
In questo senso depongono univocamente sia l'età (9 e 11 anni) dei figli della coppia genitoriale, con le obiettive esigenze di cui essi sono realmente portatori, sia i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, attualmente pressoché paritari, sicché la somma indicata appare più che congrua a coprire le loro ordinarie necessità. Il provvedimento provvisorio e urgente appare coerente coi dati fattuali rilevati e con la sua funzione provvisoria che lo contraddistingue, mentre approfondimenti istruttori potranno avere luogo nell'imminente prosieguo del giudizio e condurre a modifiche o integrazioni delle disposizioni qui in esame.

5. A. soccombenza reciproca nella fase di reclamo segue la compensazione delle spese di lite.

6. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG a carico del soccombente.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 708 c.p.c.: - in parziale accoglimento del reclamo, avverso il provvedimento indicato in oggetto, che nel resto conferma, determina la misura del contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico di X. F. in complessivi 1.000,00 euro mensili, rivalutabili Istat F., con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
- Spese della fase compensate.
Si comunichi.
Venezia, 17.06.2019.

Il Presidente
dott. *Fabio Laurenzi*

FAI CLICK SULLA COPERTINA
E ACCEDI ALLO SHOP DI GIURIDICA.NET

NON PERDERE QUESTO STRUMENTO DI FORMAZIONE E CONSULTAZIONE UNICO IN ITALIA